

CAMERA DEI DEPUTATI N. 958

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme sul lavoro dei detenuti condannati con sentenza definitiva

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È fatto notorio che le carceri italiane versino in gravi condizioni dato l'alto numero di detenuti in esse « residenti » e gli scarsi mezzi umani e materiali di cui dispongono.

I detenuti quindi, ed in particolare quelli condannati con sentenza definitiva, vivono una realtà che, lungi dallo scopo rieducativo cui dovrebbe mirare, li abbruttisce sempre più: mesi o addirittura anni trascorsi nell'ozio assoluto, in attesa di ottenere una delle tante misure premiali di riduzione della pena.

Allo stato di disagio del condannato come persona si aggiunge il disagio dell'Amministrazione penitenziaria cui ogni

detenuto costa circa 180.000 lire al giorno; spese che, inutile negarlo, sono a fondo perduto, perché il più delle volte a fine pena non riesce a recuperarsi neanche l'irrisorio debito cui sarebbe tenuto il detenuto (debito che si attesta intorno alle 1.400 lire al giorno per la durata della reclusione).

Con la presente proposta di legge si intende così affrontare e risolvere in parte i problemi prospettati, prevedendo la possibilità per i detenuti di essere destinati allo svolgimento di attività lavorative socialmente utili, oltre che per il loro riscatto morale ed umano anche per la collettività, esonerandola, tra l'altro, almeno in parte dal mantenimento dei condannati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Durante l'espiazione di una condanna definitiva a pena detentiva in un istituto penitenziario, i detenuti, fatte salve le misure di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono svolgere attività lavorative finalizzate alla realizzazione di opere socialmente utili o di rilevante interesse pubblico.

2. La individuazione della attività di cui al comma 1, le modalità di espletamento nonché la remunerazione spettante ai detenuti lavoratori è stabilita annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilita la percentuale della remunerazione da versare allo Stato per le spese di mantenimento del detenuto e quella trattenuta per affluire ad un apposito Fondo nazionale da destinare alle vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni subiti. Della predetta remunerazione la parte residua spetta al detenuto quale remunerazione delle attività svolte.

4. Sono esclusi dai benefici di riduzione della pena i detenuti che non prestino l'attività lavorativa di cui al comma 1 o non svolgano altra attività di lavoro di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354.

